



**MODELLO
ORGANIZZATIVO E DI
CONTROLLO
DELL'ATTIVITA'
SPORTIVA**

D.lgs. 39/2021

SOMMARIO

CAPITOLO 1 – QUADRO GENERALE	3
1.1 Storia dell’Affiliata e attività proposta.....	3
1.2 Quadro normativo.....	3
1.3 Definizioni.....	3
1.4 Principi fondamentali e ambito di applicazione.....	5
CAPITOLO 2 – PROCEDURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO.....	7
2.1 Protocollo sessione di allenamento.....	7
2.2 Protocollo trasferte, raduni e ritiri	8
2.3 Protocollo gare	9
CAPITOLO 3 – RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI	10
3.1 Nomina	10
3.2 Attività del Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni	10
3.3 Doveri dell’Affiliata	11
CAPITOLO 4 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	12
4.1 Modalità di segnalazione.....	12
4.2 Oggetto delle segnalazioni	12
4.3 Riservatezza delle segnalazioni.....	12
CAPITOLO 5 – SANZIONI.....	13
5.1 Sanzioni applicabili.....	13
5.2 Eventi sanzionabili.....	13
5.3 Procedura di sanzione.....	13
CAPITOLO 6 - FORMAZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO.....	14
6.1 Attività di formazione.....	14
6.2 Attività di diffusione.....	14
6.3 Aggiornamento del Modello	14
CAPITOLO 7 – ACCORGIMENTI SPECIFICI	16
7.1 Documentazioni Richieste.....	16
APPROVAZIONE E REGISTRO AGGIORNAMENTI.....	17

CAPITOLO 1 – QUADRO GENERALE

1.1 Storia dell’Affiliata e attività proposta

La Società ASD Brothers Baseball & Softball Club nasce alla fine del 2015 dopo la chiusura della Società ASD Blue Sox a causa dell’impossibilità di proseguire i mandati da parte dei componenti del Direttivo. In considerazione del fatto che il gruppo di giocatori e coordinatori (non aventi incarichi ufficiali) degli ex-Blue Sox era rimasto molto unito è stato deciso di rifondare una nuova Società.

L’obiettivo era quello di proseguire l’attività pensando più che altro ai ragazzi di più giovane età i quali, dopo un lungo percorso nelle categorie giovanili, attendevano il grande momento di poter gravitare in prima squadra.

L’affiliata presenta un gruppo Senior partecipante alla serie C baseball e un gruppo giovani in età 7-15 definito Scuola Baseball atto a promuovere la disciplina sportiva.

1.2 Quadro normativo

Il Decreto Legislativo n. 39/2021 ha introdotto l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di elaborare, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, Linee Guida per la definizione dei modelli organizzativi e di controllo delle attività sportive, oltre a codici di condotta per la tutela dei minori e la prevenzione di molestie, violenze di genere e ogni altra forma di discriminazione, come previsto dal D.lgs. n. 198/2006 o legata a motivi di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il decreto ha inoltre stabilito che le Affiliate adottino, entro dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida, un modello organizzativo e di controllo delle attività sportive in linea con le direttive degli Enti di Affiliazione, conformandosi anche all’articolo 16, comma 4 del D.lgs. n. 39/2021. Inoltre, l’articolo 33, comma 6 del D.lgs. n. 36/2021 ha imposto alle società e associazioni sportive di nominare un responsabile per la protezione dei minori, con l’incarico di contrastare ogni forma di abuso e violenza nei loro confronti e di garantire la tutela dell’integrità fisica e morale dei giovani atleti.

Con la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023, il CONI ha regolamentato i contenuti delle Linee Guida da adottare e ha introdotto la figura del Safeguarding Officer. L’Osservatorio Permanente del CONI ha definito i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e ha stabilito i requisiti minimi che tali modelli organizzativi e codici etici devono rispettare.

Il documento emanato dalla Federazione Italiana Baseball il 31 agosto 2023 in conformità con il D.lgs. n. 39/2021 e successivamente aggiornato il 17 giugno 2024, costituisce le linee guida a cui le affiliate devono uniformarsi.

1.3 Definizioni

ATLETA: Il soggetto che svolge attività sportiva come tesserato presso un’associazione o società sportiva affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, o, laddove previsto, come tesserato diretto presso uno degli Enti di Affiliazione.

ASD Brothers Baseball e Softball Club – CF: 92034530060

Sede: Via Roma 46, 15060 Silvano d’Orba (AL)

Sede secondaria: Via Tortona 2/36, 16139 Genova (GE)

mail: segreteria@brothersbaseball.it – website: www.brothersbaseball.it

AFFILIATA: Associazione o società sportiva associata a un Ente.

STAFF: Allenatori, dirigenti, medici e qualunque altro collaboratore dell’Affiliata.

SESSIONE DI ALLENAMENTO: L’attività sportiva svolta dall’atleta, sotto la supervisione e il controllo dell’Affiliata, attraverso il suo staff tecnico, al di fuori delle competizioni ufficiali.

RADUNI/RITIRO: Attività di allenamento svolta con o senza soluzione di continuità in una o più giornate.

TRASFERTE: Spostamenti degli atleti per raggiungere ritiri e/o competizioni ufficiali.

GARE UFFICIALI: Competizioni ufficiali.

ABUSO PSICOLOGICO: Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.

ABUSO FISICO: Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.

MOLESTIA SESSUALE: Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

ABUSO SESSUALE: Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.

NEGLIGENZA: Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.

INCURIA: La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell’atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA: L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell'atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

BULLISMO/CYBERBULLISMO: Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

COMPORTEMENTI DISCRIMINATORI: Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

SAFEGUARDING OFFICER: Ai sensi dell'articolo 4 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è il soggetto con la funzione di vigilare sull'adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al D.lgs. n. 39/2021, sulla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

SAFEGUARDING OFFICE: Ai sensi dell'articolo 4 della delibera n.255 del CONI del 25 luglio 2023, è un organismo formato da almeno tre membri, con la funzione di vigilare sull'adozione da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al D.lgs. n. 39/2021, sulla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

RESPONSABILE PREVENZIONE ABUSI, VIOLENZE, DISCRIMINAZIONI: Figura incaricata, come da articolo 33 comma 6 del D.lgs. n. 36/2021 e da articolo 3 della delibera n. 255 del CONI del 25 luglio 2023, di vigilare e ricevere segnalazioni da tesserati, dirigenti, tecnici e atleti su situazioni, anche potenziali, che possano mettere loro stessi o altri in condizioni di rischio, pericolo, disagio o timore (artt. 12, 13 e 14 dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell'Osservatorio CONI).

1.4 Principi fondamentali e ambito di applicazione

L'Affiliata assicura il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell'attività sportiva e trasparenza, come indicato nel Codice di Condotta adottato dalla Federazione Italiana Baseball. In particolare, l'Affiliata garantisce pari diritti e opportunità a tutti i propri tesserati, così come ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. L'Affiliata si impegna, anche attraverso accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport per gli atleti con disabilità, integrandoli nelle squadre sportive. Inoltre, l'Affiliata adotterà misure per prevenire e

contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione basata su etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o altre ragioni indicate dal D.lgs. n. 198/2006, in particolare nei confronti dei tesserati minorenni.

Il presente Modello Organizzativo sarà applicato a tutti gli atleti, dirigenti, componenti dello staff tecnico e comunque a chiunque svolga una qualsivoglia attività o eserciti una qualsivoglia funzione per l’Affiliata.



CAPITOLO 2 – PROCEDURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

2.1 Protocollo sessione di allenamento

Il seguente protocollo si prefigge l'obiettivo di regolare l'organizzazione e lo svolgimento delle sessioni di allenamento al fine di garantire la sicurezza fisica e morale degli atleti durante le sessioni di allenamento, promuovendo al contempo la loro crescita e sviluppo in un ambiente sano e inclusivo. In particolare:

Organizzazione: L'Affiliata gestisce l'organizzazione delle sessioni di allenamento tramite gruppi WhatsApp o altri canali di comunicazione, previa autorizzazione degli atleti e conforme all'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In caso di atleta minore di anni 13 risulta necessaria l'autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Logistica di arrivo: Gli atleti raggiungono l'impianto in autonomia. Se ciò non è possibile, almeno due membri dello staff dell'Affiliata si occupano della logistica per il trasporto degli atleti all'impianto.

Spogliatoi e docce: L'Affiliata garantisce locali separati tra uomini e donne e, se possibile, tra staff e atleti (in caso contrario i locali vengono utilizzati in momenti diversi); l'accesso è esclusivo agli atleti e al personale dell'Affiliata, o allo staff medico in caso di emergenza. In caso di atleti minori di anni 14, gli stessi utilizzeranno locali separati dagli atleti maggiorenni; ove non sia possibile, l'utilizzo dei locali è consentito in momenti diversi o alla presenza di un esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di necessità di controllo o urgenza, è consentito l'accesso allo spogliatoio da parte dello staff.

Svolgimento: Durante le sessioni di allenamento, gli atleti non devono mai essere soli con un singolo membro dello staff. Gli allenamenti individuali devono coinvolgere l'allenatore e almeno un altro membro dello staff, di genere diverso se possibile. Se non è possibile garantire la presenza dell'allenatore e di un altro membro dello staff, l'allenamento individuale deve svolgersi in un luogo accessibile al pubblico o in alternativa in presenza di un esercente la responsabilità genitoriale. Salvo motivazioni legate all'uso dell'impianto, le sessioni di allenamento sono aperte al pubblico. In caso di atleta minore affetto da disabilità partecipano alla sessione gli esercenti la responsabilità genitoriale o i soggetti da questi delegati.

Conclusione allenamento: Al termine delle sessioni di allenamento, gli atleti lasciano l'impianto in autonomia.

Se ciò non è possibile, si occupano della logistica di rientro dall'impianto almeno due membri dello staff dell'Affiliata.

In caso di atleta minore, lo stesso viene affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale o a persone previamente delegate per iscritto. È assolutamente vietato lasciare l'atleta da solo fino all'arrivo del genitore o del delegato. Tuttavia, nel caso in cui l'età del minore, il suo grado di autonomia e il contesto specifico lo permettano, i genitori possono rilasciare

un'autorizzazione scritta che consenta al minore di uscire autonomamente al termine dell'allenamento. In nessuna circostanza l'atleta deve rimanere da solo con un membro dello staff.

2.2 Protocollo trasferte, raduni e ritiri

Il seguente protocollo si prefigge l'obiettivo di assicurare la protezione della salute, della dignità, dell'uguaglianza e del rispetto degli atleti, oltre a prevenire episodi di abuso, violenza o discriminazione durante la trasferta, il raduno o il ritiro. In particolare:

Organizzazione e comunicazione: l'Affiliata pianifica, coinvolgendo nella programmazione almeno 2 membri dello staff, la trasferta o il ritiro, stabilendo l'orario e la data di inizio e fine, il luogo di incontro e le altre modalità di svolgimento. La convocazione viene effettuata specificando data, ora e luogo attraverso i seguenti canali: comunicazione telematica e/o alla fine dell'allenamento. All'inizio della trasferta tutti gli atleti partono dal punto di incontro insieme all'allenatore e a un altro membro dello staff o, se non fosse possibile, gli atleti raggiungono autonomamente la sede della trasferta o del ritiro. In caso di atleta minore i dettagli dell'organizzazione devono essere condivisi con gli esercenti la responsabilità genitoriale.


Svolgimento: partenza e ritorno sono effettuati per mezzo di autovetture private. Gli atleti, sia singolarmente che in gruppo, sono accompagnati durante il viaggio da almeno due membri dello staff. In caso di pernottamento, l'alloggio è organizzato dall'Affiliata in base al genere, assicurando in ogni caso la separazione tra allenatori e atleti. È vietato agli allenatori e ad altri membri dello staff accedere alle stanze degli atleti, salvo situazioni di necessità o urgenza, che devono essere gestite dalla presenza di almeno due membri dello staff. In caso di atleta minore, lo stesso alloggerà in locali separati dagli atleti maggiorenni e dallo staff. In caso di necessità di somministrare medicinali all'atleta minore, gli stessi dovranno essere esplicitamente autorizzati dagli esercenti la responsabilità genitoriale. In caso di atleta minore affetto da disabilità partecipano alla trasferta gli esercenti la responsabilità genitoriale o i soggetti da questi delegati.

Conclusione: La trasferta o ritiro cessa al rientro presso il punto d'incontro o al termine delle attività sportive previste. L'organizzazione della logistica per il rientro degli atleti dovrà essere a cura di almeno due membri dello staff. In caso di atleta minore, lo stesso viene affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale o a persone previamente delegate per iscritto. È assolutamente vietato lasciare l'atleta da solo fino all'arrivo del genitore o del delegato. Tuttavia, nel caso in cui l'età del minore, il suo grado di autonomia e il contesto specifico lo permettano, i genitori possono rilasciare un'autorizzazione scritta che consenta al minore di uscire autonomamente al termine dell'allenamento. In nessuna circostanza l'atleta deve rimanere da solo con un membro dello staff.

2.3 Protocollo gare

Il seguente protocollo si prefigge l'obiettivo di assicurare la protezione della salute, della dignità, dell'uguaglianza e del rispetto degli atleti, oltre a prevenire episodi di abuso, violenza o discriminazione durante le competizioni. In particolare:

- Gare in casa: si rimanda per le gare in casa a quanto previsto dal paragrafo 2.1 (protocollo sessione di allenamento), incluso quanto specificato per minori e/o atleti con disabilità;
- Gare in trasferta: si rimanda per le gare in trasferta a quanto previsto dal paragrafo 2.2 (protocollo trasferte, raduni e ritiri), incluso quanto specificato per minori e/o atleti con disabilità.



CAPITOLO 3 – RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

3.1 Nomina

Con l'obiettivo di prevenire e combattere ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei tesserati, e per assicurare la tutela dell'integrità fisica e morale degli sportivi, l'Affiliata nomina il proprio Responsabile, che gode dei seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, anche in relazione all'organizzazione sociale;
- competenza specifica riguardante la normativa di riferimento, al fine di garantire il rispetto del Modello;
- continuità di azione, per assicurare un costante monitoraggio e aggiornamento del Modello.
- La nomina, avvenuta in data 19/06/2024 ad opera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 33 comma 6 del D. lgs. n. 36/2021, viene pubblicata sul sito internet dell'Affiliata www.brothersbaseball.it alla sezione dedicata "Safeguarding" e comunicata al Responsabile federale delle politiche di safeguarding ed alla Federazione Sportiva nazionale di riferimento. La durata dell'incarico è fissata in anni quattro.

3.2 Attività del Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni

Di seguito sono elencate le principali attività ad opera della figura del Responsabile:

- Accedere alle informazioni e alle strutture sportive, anche tramite audizioni e ispezioni senza preavviso;
- Avvalersi, in caso lo ritenga necessario, di consulenti esterni di comprovata professionalità per le attività di verifica, controllo o aggiornamento del Modello.
- Richiedere che i Responsabili dell'Associazione forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie richieste.
- Verificare l'efficacia del Modello nella prevenzione dei comportamenti illeciti;
- Garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti del Modello, promuovendo aggiornamenti ove necessari;
- Segnalare alle funzioni competenti eventuali violazioni del Modello, gestendo le procedure di segnalazione;
- Effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dall'Affiliata, sviluppando e implementando, se necessario, un piano d'azione per risolvere eventuali criticità, tenendo conto delle disposizioni del Codice di Condotta adottato;
- Garantire l'esecuzione degli interventi di controllo programmati;
- Coordinarsi con il Responsabile federale, assicurando il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;

- Documentare per iscritto ogni attività svolta (riunioni, ispezioni, segnalazioni).

3.3 Doveri dell’Affiliata

L’Affiliata, al fine di garantire al Responsabile la possibilità di operare efficacemente, deve comunicare qualsiasi informazione, di qualunque natura, ritenuta pertinente all’attuazione del Modello e/o che contenga elementi rilevanti per l’attività di vigilanza, come:

- Eventuali segnalazioni ricevute dai tesserati;
- Eventuali procedimenti avviati dalla procura federale a carico dei tesserati per reati contro la persona;
- I provvedimenti o le comunicazioni provenienti da organi di polizia o da altre autorità, che indicano l’avvio di indagini su tesserati per reati contro la persona.



CAPITOLO 4 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

4.1 Modalità di segnalazione

Tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell’Affiliata devono segnalare prontamente ogni sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliata, attraverso la piattaforma debitamente predisposta sul sito internet della società www.brothersbaseball.it alla sezione dedicata “safeguarding”. Il Responsabile gestisce la segnalazione con prontezza, ascoltando eventualmente i segnalanti ed effettuando tutte le verifiche necessarie. A meno di segnalazioni manifestamente infondate, queste vengono inoltrate al Safeguarding federale e, se competente, all’Autorità giudiziaria.

L'esito della segnalazione viene comunque comunicato al segnalante.

4.2 Oggetto delle segnalazioni

Tutte le condotte di violenza fisica e psicologica, molestie, discriminazione e ogni forma di abuso come da Linee Guida Federali ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021 e nell’art. 3, commi 5 e 6, dei Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell’Osservatorio CONI, verificatesi nell'ambito dell'attività sportiva di cui il segnalante è venuto a conoscenza costituiscono oggetto di segnalazione. Al fine di perseguirne l’efficacia, ogni segnalazione dovrebbe essere accompagnata da:

- Generalità del segnalante (non obbligatorio, la segnalazione può anche essere anonima)
- Descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- Generalità del “segnalato”;
- Tempi e luoghi di svolgimento dei fatti segnalati;
- Indicazione di altri soggetti che potrebbero essere informati sui fatti;
- Eventuali prove documentali dei fatti segnalati;
- Qualsiasi elemento utile a comprovare quanto segnalato.

4.3 Riservatezza delle segnalazioni

In ogni fase della procedura di segnalazione, e comunque in qualunque circostanza, deve essere tutelata la riservatezza di chiunque presenti una segnalazione, manifesti l’intenzione di presentarne una, assista un altro tesserato nel segnalare un fatto o fornisca informazioni utili in merito a fatti già segnalati. La piattaforma di segnalazione, debitamente integrata alla sezione dedicata del sito internet dell’Affiliata, deve quindi essere accessibile al solo Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni affinché i soggetti sopracitati non siano esposti a forme di ritorsione o ulteriore discriminazione.

CAPITOLO 5 – SANZIONI

5.1 Sanzioni applicabili

Le sanzioni applicabili sono le seguenti, in ordine di gravità:

- Censura: applicabile in caso di commissione con colpa lieve di uno degli illeciti di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo seguente;
- Sospensione dall'incarico per un periodo da un mese a un anno: applicabile in caso di commissione con colpa grave di uno degli illeciti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo seguente;
- Sospensione dall'incarico per un periodo da sei mesi a due anni: applicabile in caso di commissione con dolo degli illeciti di cui alle lettere a), b), c), d) e) del paragrafo seguente;
- Cessazione immediata dell'incarico e impossibilità di riassumerlo in futuro: applicabile in caso di reiterazione delle violazioni di cui al punto precedente. o se durante l'espletamento delle attività viene adottato un comportamento che possa configurare un reato.

Resta fermo quanto previsto dalla legge per le condotte penalmente rilevanti e dal Regolamento di giustizia federale.

5.2 Eventi sanzionabili

Costituiscono illeciti disciplinari soggetti alle sanzioni previste dal presente Modello, le seguenti condotte:

- a) violazione del presente Modello;
- b) violazione del Codice di Condotta;
- c) mancato invio di informazioni rilevanti al Responsabile;
- d) ritorsioni nei confronti dei segnalanti;
- e) invio di segnalazioni infondate o in mala fede.

5.3 Procedura di sanzione

I procedimenti disciplinari per gli illeciti di cui al paragrafo precedente sono avviati d'ufficio, su istanza del soggetto interessato o del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni. Salvo che la segnalazione presenti una particolare complessità, il procedimento si conclude entro trenta giorni dall'inizio.

L'avvio della procedura e i suoi esiti sono comunicati al Responsabile per le violenze e discriminazioni, al Responsabile federale e alla Procura Federale, se competente.

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

6.1 Attività di formazione

La formazione interna è fondamentale per l'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall'Associazione. L'Affiliata organizza corsi di formazione e aggiornamento annuali in materia di safeguarding. Il programma di formazione deve rispettare i seguenti requisiti:

- Essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'Associazione;
- Offrire contenuti differenziati in base all'attività svolta dal soggetto all'interno dell'Affiliata.

Inoltre, l'Associazione organizza periodicamente eventi formativi su tematiche quali inclusione e parità di genere, prevenzione dei disturbi alimentari e psicologici, e prevenzione di abusi, discriminazioni e violenze nello sport. L'Affiliata è responsabile della documentazione e delle evidenze delle sessioni formative, prevedendone almeno una all'anno. Distribuisce inoltre ai propri tesserati materiali informativi mirati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, nonché alla consapevolezza dei diritti, obblighi e tutele, e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari negli sportivi.

6.2 Attività di diffusione

Al fine di garantire la diffusione tra gli associati del presente Modello e del Codice di Condotta, gli stessi saranno pubblicati sul sito internet della società www.brothersbaseball.it alla sezione dedicata, raggiungibile facilmente dalla homepage.

La discussione del contenuto del documento sarà comunque oggetto della riunione generale degli associati immediatamente successiva la sua stesura, nonché sarà inserita tra i punti all'ordine del giorno con cadenza almeno annuale, includendo il nominativo e i contatti del Responsabile di cui al capitolo 3.

Al momento del tesseramento, l'Affiliata informa il tesserato riguardo all'esistenza e all'obbligo di rispettare il Modello e il Codice di Condotta, comunicando anche il nominativo e i contatti del Responsabile.

All'atto della stipula di accordi e contratti con i collaboratori non tesserati (ad esempio, medici), l'Affiliata li informa dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare il Modello e il Codice di Condotta, fornendo loro il nominativo e i contatti del Responsabile.

6.3 Aggiornamento del Modello

L'Affiliata è responsabile dei contenuti del presente Modello organizzativo, della sua emanazione, della sua attuazione e del suo aggiornamento, per cui si avvale del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il Modello viene aggiornato almeno ogni quattro anni e anche prima, se necessario, a seguito di modifiche legislative, indicazioni del CONI, o cambiamenti nella struttura o nell'organizzazione delle

attività della Società. Ogni anno, il Consiglio direttivo dell’Affiliata valuta l’efficacia delle misure adottate e, se necessario, sviluppa e adotta un piano d’azione per affrontare eventuali critici.

Prima approvazione e registro modifiche sono registrate in ultima pagina del presente documento.



CAPITOLO 7 – ACCORGIMENTI SPECIFICI

7.1 Documentazioni Richieste

L'affiliata chiede a tutti i componenti dello staff:

- L'autocertificazione attestante l'assenza dei carichi pendenti e di precedenti penali, da aggiornare annualmente
- Il certificato antipedofilia (ovvero certificato del casellario giudiziale), qualora si abbia contatti diretti e regolari con atleti minori, in originale, da aggiornare tramite autocertificazione ogni 6 mesi.



APPROVAZIONE E REGISTRO AGGIORNAMENTI

Data di Prima Implementazione: 29/08/2024

Nome e Firma del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni:

ANDREA CUROTTO



Nome e Firma del Presidente:

CHIARA DIMARCO



Registrazione Revisioni

Numero Revisione	Data Revisione	Oggetto Revisione	Firma